

Sentenza n. 208 depositata il 16 novembre 2018

Materia: Ordine pubblico, polizia amministrativa, leale collaborazione

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione dell'**art. 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: **Art. 6, comma 3**, della legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta)

Esito: La questione è stata dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione

L'art. 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 24 del 2017, oggetto di impugnazione davanti alla Corte costituzionale, prevede: *“La Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica”*.

Il Presidente del Consiglio ha dubitato che tale attività di cooperazione, tra istituzioni e organismi privati, finalizzata alla prevenzione dell'estremismo, realizzi una scelta di politica criminale, con conseguenti possibili interferenze sulla disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. Se così fosse, la Regione, adottando tale norma, avrebbe dettato una disciplina in materia di *“ordine pubblico e sicurezza”*, riservata alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett. h) della Costituzione.

La Corte non ha condiviso la censura del Presidente del Consiglio ed ha fornito una interpretazione della norma impugnata che ne esclude l'afferenza alla materia *“ordine pubblico e sicurezza”*.

Nel riconoscere alla disciplina regionale, oggetto di esame, lo scopo di promozione culturale (*diffusione di valori di civiltà e pacifica convivenza*), il giudice della costituzionalità ha riaffermato che la promozione della legalità *“non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo, essendo necessario unicamente che le misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione non costituiscano strumenti di politica criminale; né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenze n. 35 del 2012, 325 del 2011 e 55 del 2001)”*

Nel percorso logico giuridico intrapreso dalla Corte viene perimetrato l'ambito della materia "*ordine pubblico e sicurezza*", che riguardando "*le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento (sentenza n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001)*", non risulta essere intaccato dalla norma impugnata.

In definitiva, per la Corte, la disposizione regionale impugnata, letta anche in relazione al restante articolato dell'intera l.r. n.24 del 2017, non presenta traccia di interferenza con l'ambito "*ordine pubblico e sicurezza*", riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

La questione di legittimità costituzionale dell'art.6, comma 3, della legge della Regione Lombardia n.24 del 2017 è stata dichiarata non fondata "*nei sensi di cui in motivazione*". L'utilizzo di questa formulazione, qui riportata in corsivo e presente in inciso nel dispositivo della sentenza, merita segnalazione perché dichiara espressamente, ma risultava chiarissimo anche dalla lettura delle motivazioni, il carattere interpretativo della sentenza.